



Linee Guida per la definizione del processo e dei requisiti per l'accreditamento dei Servizi Socio assistenziali Domiciliari, dei Servizi Scolastici e dei Servizi Residenziali e Diurni per la Disabilità nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Valle Camonica

Accreditamento Servizi Socio Assistenziali e Scolastici 2021 - 2023

Assemblea Sindaci Ambito Territoriale Valle Camonica seduta del 24.11.2020

Consiglio d'Amministrazione Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona seduta del 26.11.2020

INDICE

- Par. 1 PREMESSA, FINALITÀ, QUADRO NORMATIVO**
- Par. 2 CHE COS'È L'ACCREDITAMENTO: ELEMENTI DI DEFINIZIONE**
- Par. 3 GENESI E LOGICHE DELL'ACCREDITAMENTO**
- Par. 4 LA NUOVA GOVERNANCE DEL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO**
- Par. 5 LA FASE DI GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI**
- Par. 6 QUALI REQUISITI E MODALITÀ**
- Par. 7 ACCREDITAMENTO ED ISTITUZIONE ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI**
- Par. 8 PROCEDURE A CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**
- Par. 9 PROCEDURE A CARICO DELL'ENTE ACCREDITANTE**
- Par. 10 ISTANZE DI ACCREDITAMENTO SUCCESSIVE AL TERMINE PREVISTO
DALL'AVVISO PUBBLICO**
- Par. 11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO**
- Par. 12 REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO**
- Par. 13 ALBO TERRITORIALE DEI SOGGETTI EROGATORI**
- Par. 14 SEZIONE ALBO "A" - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI**
- Par. 15 SEZIONE ALBO "B" - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI
PER PERSONE CON DISABILITÀ**
- Par. 16 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA**

PAR. 1

PREMESSE, FINALITÀ, QUADRO NORMATIVO

L'accreditamento è il processo di ulteriore qualificazione delle Unità d'offerta sociale in esercizio.

La richiesta di accreditamento è volontariamente espressa dall'ente gestore dell'unità d'offerta in esercizio. L'accreditamento istituzionale di una unità d'offerta sociale, è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato), che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità d'offerta accreditata, per conto del servizio pubblico.

L'accreditamento sociale viene concesso a tutti i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti definiti dal soggetto pubblico a questo deputato. L'accreditamento è funzionale alla libertà di scelta dell'utente che l'amministrazione promuove e sostiene in ogni forma. Condizione fondamentale ed indispensabile per ottenere l'accreditamento di una unità d'offerta sociale è essere in regolare esercizio (aver presentato la CPE per la medesima unità d'offerta ed aver avuto esito positivo, dalla relativa attività di vigilanza espletata dalla ATS, in ordine al possesso dei requisiti minimi di esercizio o autorizzate secondo la precedente normativa) e possedere tutti i requisiti di qualificazione (requisiti di accreditamento) fissati dal Comune, o dai Comuni associati o dalla Regione, nei casi specifici previsti dalla normativa di settore o da ulteriori atti regionali.

L'accreditamento, infatti, implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l'esercizio e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico.

L'accreditamento istituzionale di una unità d'offerta sociale si manifesta, a seguito di apposita istanza dell'Ente gestore, con un provvedimento del Comune o dei Comuni associati o della Regione per unità d'offerta specifiche.

Così come per la CPE l'accreditamento di una unità d'offerta è relativo al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta che presenta l'istanza di accreditamento. Se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, così come sono necessarie distinte CPE, sono necessari distinti accreditamenti per ogni unità d'offerta gestita.

La giurisprudenza esclude ogni automatismo nell'estensione del rapporto di accreditamento (anche in caso di successione tra enti), dovendosi sempre accertare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente (cfr. Cons. St., sez IV, 8 marzo 2001, n.1349).

Da quanto sopra consegue che:

- a) l'oggetto dell'accreditamento è esattamente l'oggetto della CPE (o dell'autorizzazione posseduta), pur essendo possibile che il primo possa riguardare anche solo una parte della seconda
- b) CPE ed accreditamento sono relativi al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta e che presenta la CPE e l'istanza di accreditamento
- c) se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, sono necessarie distinte CPE (o autorizzazioni) e, quindi, distinti accreditamenti
- d) gli atti tra privati che dovessero avere ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta e, quindi, il subentro di un soggetto ad un altro nella gestione, non hanno efficacia ai fini dei rapporti con la pubblica amministrazione. Pertanto con particolare riferimento all'accreditamento, occorre uno specifico atto di voltura in capo al nuovo gestore, previa verifica dei requisiti soggettivi, emesso dal Comune o dai Comuni associati, o dalla Regione nei casi specifici.

L'Ambito Territoriale Valle Camonica, che comprende i comuni di:

Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveneno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveni, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione;

ha programmato per il periodo 2021-2023 di confermare l'erogazione dei servizi per la domiciliarità, dei servizi scolastici e dei servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità, attraverso l'accreditamento di soggetti erogatori/gestori qualificati.

L'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, ente capofila per la gestione dal Piano di Zona dell'Ambito, attua le procedure inerenti l'accreditamento di soggetti erogatori dei servizi Socio-assistenziali e Socio-sanitari per l'erogazione nei Comuni.

Come sopra richiamato, l'accreditamento rappresenta l'attestazione delle capacità del soggetto, tecniche e di qualità, di operare in un dato contesto. Pertanto, nello specifico dell'accreditamento di soggetti erogatori di servizi socio assistenziali domiciliari per soggetti fragili, tale riconoscimento vuole essere una garanzia per le persone che si rivolgono a tali soggetti per l'acquisizione delle prestazioni oggetto di accreditamento.

Con il presente documento, sulla base della normativa nazionale e regionale ed in particolar modo:

- Legge 328 dell'8 novembre 2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi sociali*",
- Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*"
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 RECANTE: "*ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328*"

nonché alla luce di quanto previsto nel Piano di Zona Ambito Valcamonica 2018-2020, si intendono definire linee guida di riferimento per:

- A. l'accreditamento di soggetti erogatori di servizi a supporto della domiciliarità a favore di soggetti fragili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale della Valcamonica.
- B. l'accreditamento di soggetti erogatori di servizi scolastici a favore di alunni disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale della Valcamonica.
- C. l'accreditamento di soggetti erogatori di servizi residenziali e semi-residenziali a favore di soggetti disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale della Valcamonica.
- D. erogazione dei relativi voucher in regime di accreditamento.

Tenuto conto di quanto previsto nella Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", nonché del parere reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 26 luglio 2018 (n. 20542, pubblicato il 20 agosto 2018).

PAR. 2 CHE COS'È L'ACCREDITAMENTO: ELEMENTI DI DEFINIZIONE

Il termine accreditamento, dal latino "dare credito" – "dare fiducia", in letteratura viene riferito generalmente a procedure di valutazione della qualità. Tali procedure possono assumere molteplici valenze, ora con riferimento alla questione della regolazione dei rapporti tra pubblico e privato, ora in relazione al problema del miglioramento e dunque dello sviluppo continuo della qualità dei servizi. In generale, è possibile definirlo come una procedura attraverso la quale "viene dato credito" a servizi/soggetti che soddisfano il possesso di alcuni requisiti di qualità.

In definitiva, per dare una definizione abitualmente utilizzata, l'accreditamento è uno strumento di regolazione e governo del sistema di servizi, attraverso la definizione dei livelli di qualità che si vogliono assumere. Nella definizione degli elementi da considerare in un sistema di accreditamento è innanzitutto necessario partire dagli obiettivi assegnati dalla normativa nazionale e regionale. Nella nostra situazione tuttavia, in assenza di precise indicazioni procedurali in materia di accreditamento nel sociale, si è ritenuto di individuare i riferimenti dai già citati provvedimenti.

L'accreditamento si identifica come strumento per rispondere alla necessità di una rete di soggetti pubblici e privati per assicurare ai cittadini politiche sociali universalistiche ed efficaci.

"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione." (articolo 1, comma 1, Legge 328/2000)

Più specificamente l'Accreditamento si propone come una procedura di evidenza pubblica che consente ai "Comuni Associati" di regolare diversamente il sistema di definizione e realizzazione dei servizi al fine di:

- aumentare i livelli di offerta e la disponibilità di "acquisto", mediante libera scelta del cittadino attraverso titoli sociali (voucher), di alcuni servizi dell'area sociale e assistenziale, al fine di sviluppare una fonte di regolamentazione e coordinamento territoriale;
- rendere tassativi, espliciti e verificabili i livelli di qualità ritenuti essenziali per ogni tipo di servizio;
- garantire al cittadino che il livello di qualità essenziale sia presente in modo omogeneo in tutti i servizi (inizialmente a partire da quelli della medesima tipologia) nell'Ambito territoriale di riferimento del Piano di Zona;
- incoraggiare gli enti gestori ad adottare strumenti che migliorino la qualità nel tempo fino a giungere a livelli di eccellenza.

PAR. 3

GENESI E LOGICHE DELL'ACCREDITAMENTO

Dell'accREDITAMENTO, oltre che diverse definizioni, esistono anche diversi modelli, i principali si possono riassumere in due filoni: l'accREDITAMENTO VOLONTARIO o di ECCELLENZA come strumento di "valutazione e miglioramento" scelto autonomamente da un soggetto e l'accREDITAMENTO ISTITUZIONALE, come strumento di "autorizzazione".

AccREDITAMENTO d'ECCELLENZA ⇒ attività "volontaria" di valutazione tra pari, sistematica e periodica, gestita direttamente dai professionisti di un servizio, volta a migliorare la qualità e lo scambio di buone prassi.

AccREDITAMENTO ISTITUZIONALE ⇒ procedimento "autorizzativo" con cui l'ente pubblico riconosce ad enti privati il possesso di determinati requisiti di qualità e li autorizza ad erogare servizi.

Da quanto enunciato nella normativa si evincono alcune delle principali logiche a cui risponde l'accREDITAMENTO:

livello aggiuntivo all'autorizzazione al funzionamento

I requisiti di accREDITAMENTO necessari ad un soggetto privato per operare al pari di un soggetto pubblico sono da considerarsi di livello superiore a quelli autorizzativi, che ne rappresentano di fatto un presupposto, necessario ma non sufficiente.

equiparazione pubblico-privato

I soggetti pubblici e privati, fermi restando i medesimi diritti e doveri, si devono collocare in una situazione di parità.

accREDITAMENTO non è vendita di prestazioni/servizi

Mediante l'accREDITAMENTO di soggetti in possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso pubblicato dall'Amministrazione competente l'erogazione di prestazioni avviene sulla base dell'esercizio del diritto di scelta dell'utente, con la massima tutela del principio di concorrenza.

Leggendo ancora più a fondo le indicazioni della normativa, a livello di sistema si intravede l'assunzione di alcuni principi:

- concorrenza per lo sviluppo della qualità, ovvero la promozione della concorrenzialità tra erogatori, pubblici o privati che siano, come chiave di sviluppo della qualità nel mercato dei servizi;
- parità per garantire la libertà di scelta, la parità tra pubblico e privato come assicurazione della libera scelta dei cittadini tra diverse possibilità, nonché come principio di etero - selezione del mercato in un'ottica di maggior qualificazione dei servizi (sopravvivono i servizi migliori agli occhi dei cittadini).

PAR. 4

LA NUOVA GOVERNANCE DEL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

L'organizzazione attuale di gestione ed erogazione dei servizi socio-assistenziali e scolastici, prevede che, alla funzione di accreditamento in capo alla Comunità Montana, che pubblica ed aggiorna periodicamente gli elenchi/albi dei soggetti accreditati ad erogare i servizi, faccia seguito la gestione degli stessi (attivazione, erogazione, controllo), da parte dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona per conto dei Comuni, attraverso la stipula delle convenzioni con gli enti erogatori.

Proprio sul tema "accreditamento" il 23 novembre 2020 si è incontrato il Comitato dei Sindaci. Dopo un'attenta valutazione, quest'ultimo, ha definito l'organizzazione relativa all'affidamento dei servizi che oggi ATSP eroga per conto dei Comuni Soci, che vede attribuita:

- a) all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, tutte le attività costruzione e pubblicazione della procedura di accreditamento ivi compresa la fase di monitoraggio e controllo post accreditamento. Nel suo ruolo di Ente delegato per la gestione associata dei servizi sociali da parte dei Comuni dell'Ambito, l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona procederà poi alla stipula delle convenzioni con gli enti erogatori.

Il nuovo sistema di accreditamento, vedrà quindi in capo all'Azienda tutta la filiera di affidamento attraverso il sistema di Accreditamento per i seguenti servizi:

- **Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (S.A.D.)**
- **Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.)**
- **Assistenza Specialistica Scolastica**
- **Sostegno Domiciliare (S.D.)**
- **Comunità Socio Sanitaria per Disabili (C.S.S.)**
- **Centro Diurno per Persone con Disabilità (C.D.D.)**
- **Centro Socio Educativo (C.S.E.)**
- **Servizio Formazione all'Autonomia – Modulo S.E.T.**

Resteranno comunque esclusi dal sistema di affidamento con Accreditamento, i servizi residenziali e semi-residenziali per Minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, che per loro complessità ed opportunità di attivazione, ad oggi sono affidati attraverso l'istituzione di un albo dei fornitori che rappresenta lo strumento per la verifica ed il controllo degli aspetti legali di funzionamento delle strutture.

PAR. 5

LA FASE DI GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il sistema di Accreditamento distrettuale, trova la sua concretizzazione nella fase di erogazione dei servizi al beneficiario finale. In tale fase si devono considerare gli altri attori che compongono il sistema di accreditamento: il gestore pubblico dei servizi ed i "pattanti" erogatori.

L'Ente di gestione associata, individuato dal territorio, per la gestione di tutti i servizi socio-assistenziali è l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona. L'Azienda Territoriale è un'azienda speciale consortile che agisce su delega dei 41 Comuni del Distretto Valle Camonica Sebino, attraverso la sottoscrizione di un contratto di servizio regolante i rapporti con ogni singolo Comune socio. E' sempre l'Azienda Territoriale che, tramite la sottoscrizione delle convenzioni con gli enti accreditati agli albi dell'Ente capofila, gestisce, acquista ed eroga i servizi al cittadino, in nome e per conto dei Comuni stessi.

PAR. 6 QUALI REQUISITI E MODALITÀ

Alla procedura di accreditamento possono partecipare alla procedura, presentando apposita domanda, tutti gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., recante il Codice dei contratti pubblici (in avanti anche solo "Codice"), richiamato ai soli fini specificati dagli atti della presente procedura.

2. Per i partecipanti aventi natura giuridica di Enti di Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS"), si applica quanto previsto dal d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

3. I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura sono i seguenti:

- a) requisito di ordine **generale**;
- b) requisito di **idoneità professionale e di capacità tecnica**;
- c) requisito di **capacità economica**.

4. In ragione della specificità della odierna procedura, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in forma aggregata (RTI/contratto di rete), fatta salva la partecipazione mediante consorzio, ai sensi della disciplina vigente.

Requisiti di ordine generale.

1. Tutti i concorrenti devono essere, al momento della presentazione delle domande, in possesso del requisito di ordine generale, coincidente con l'assenza di uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice, nonché dalle Linee Guida più volte citate.

2. Tale requisito dovrà essere posseduto per il tutto il periodo contrattuale, ove attivato a seguito dell'inserimento nell'Albo tenuto dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.

Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica

1. I concorrenti dovranno, **a pena di esclusione**, possedere alla data di presentazione delle domande i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, per le attività inerenti le prestazioni oggetto dell'accREDITAMENTO e corrispondenti alle sezioni dell'Albo, istituito dall'Azienda, in relazione alle quali è fatta domanda;
- b) nel caso di Enti di Terzo settore, come definiti dall'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo "CTS") di essere iscritto al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, di cui al CTS, fatta salva la disciplina in ordine al regime transitorio;
- c) oltre a quanto previsto dalle Linee Guida, allegate al presente Avviso, l'aver svolto attività continuativa, per almeno 3 anni, avendo a riferimento il periodo temporale dell'ultimo quinquennio (2018 - 2014), servizi analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione nell'Albo per Cittadini residenti in almeno 2 Comuni.

2. Il requisito di cui alla presente lettera sub c) dovrà essere posseduto con riferimento a ciascuno dei servizi per i quali i concorrenti chiedono l'inserimento nell'istituendo Albo.

3. Gli operatori economici neo costituiti e quelli attivi da meno di 3 anni possono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo mediante autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. dal legale rappresentante *p.t.*, o da altra documentazione ritenuta utile allo scopo.

Requisiti di capacità economica.

1. Gli operatori economici dovranno essere in possesso – **a pena di esclusione** – dei seguenti requisiti:

- a) fatturato medio annuo complessivo, relativo all'ultimo triennio (2019 – 2018 - 2017), pari ad euro 300.000,00

b) per accreditarsi ad erogare il servizio di Assistenza Specialistica Scolastica, Sezione A sottosezione A3 di cui al successivo par. 14, il fatturato medio dell'ultimo triennio per il servizio specifico, pari ad euro 90.000,00

2. Per gli operatori economici neo costituiti o attivi da meno di tre (3) anni il predetto requisito, previsto dal presente articolo, potrà essere dimostrato mediante autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. dal legale rappresentante *p.t.*, o da altra documentazione ritenuta utile allo scopo, relativa alla solidità economico-finanziaria.

Il Soggetto accreditato dovrà adottare, entro 15 giorni dalla comunicazione di accreditamento e comunque prima dell'avvio del servizio, la **Carta dei servizi** da redigersi in coerenza con il presente Disciplinare e sulla base della vigente disciplina. In difetto, l'accREDITamento è privo di efficacia.

A tale ultimo proposito, la Carta dei servizi dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- Oggetto - Descrizione specifica dell'oggetto del servizio cui la Carta è destinata - Indicazione del soggetto emittente che corrisponde al soggetto accreditato;
- Indicazione della sede, dei referenti del servizio e del responsabile della Carta;
- Validità temporale e procedimento di revisione – La disposizione deve specificare la data di entrata in vigore della Carta e il periodo di efficacia;
- Principi fondamentali:
 - Principio di eguaglianza (parità di trattamento, diritti soggetti deboli)
 - Principio di imparzialità
 - Principio di semplificazione
 - Principio di continuità
 - Principio di efficienza ed efficacia
 - Principio di partecipazione
- Clausola di salvaguardia dei diritti alla privacy o degli altri diritti della personalità;
- Descrizione del servizio e standard di servizio e tariffe; in particolare deve comprendere tutte le offerte, espresse in modo comprensibile: prestazioni, profili degli operatori che le svolgono, indicazione degli Sportelli informativi, la connessione con la rete territoriale;
- Indicazione e descrizione delle attività integrative e relative tariffe;
- Tempistica di attivazione del servizio;
- Modalità di accesso e dimissione dei clienti/utenti;
- Modalità di presentazione dei reclami da parte dei clienti/utenti, responsabile, modalità di pubblicazione delle modalità, tempi di risposta, archiviazione;
- Previsione di forme di ristoro in caso di disservizi;
- Previsione di un sistema di controlli delle prestazioni, svolti con visite a domicilio;
- Strumenti per la rilevazione della soddisfazione dei beneficiari.

La Carta dei servizi deve essere pubblicata dal Soggetto sul proprio sito web e deve esserne fornita copia o estratto in occasione dell'accesso al servizio da parte degli utenti.

La Carta dei servizi deve essere prodotta alla all'Azienda prima dell'avvio delle attività e rappresenta condizione di efficacia dell'accREDITamento.

- a) dare avviso al beneficiario, alla famiglia ed a Servizi Territoriali Sociali di riferimento, a questi ultimi solo per i loro assistiti, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, garantendo in ogni caso l'intervento per le situazioni "indifferibili";
- b) adottare un sistema informativo in grado di connettersi e garantire lo scambio di informazioni con il sistema informatico dell'Azienda, allorquando adottato;
- c) applicare per i propri dipendenti le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il Settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e nel caso si utilizzi altra forma contrattuale prevista dalla normativa, dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento;
- d) osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa;

- e) assumere tutti gli oneri derivanti dal trasporto dei propri operatori dipendenti e alla dotazione per gli stessi di eventuale abbigliamento e di dispositivi di protezione individuale, nonché del materiale e/o beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni;
- f) rispettare la normativa prevista dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- g) fornire disposizioni nei confronti dei propri collaboratori che assumano a modello i principi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento, ove adottato dall'Azienda;
- h) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile e responsabilità civile prestatori d'opera derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- i) manlevare gli Enti accreditanti da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico - economica, igienico - sanitaria, organizzativa - gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi; il Soggetto accreditato è il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio, nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale. I danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Azienda o a terzi, saranno assunti dal Soggetto accreditato a suo totale carico, senza riserve od eccezioni;
- j) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dalla vigente disciplina europea e statale;
- k) osservare nell'uso delle attrezzature la vigente normativa di sicurezza;
- l) dotare tutto il personale di documento di identificazione con foto, nome dell'operatore, dell'Ente di appartenenza, profilo, data del rilascio.

Il soggetto accreditato si dovrà obbligarlo inoltre a conservare agli atti la documentazione relativa a:

- m) interventi svolti con indicato almeno: codice beneficiario, tipologia di intervento, attività, tariffe;
- n) progetti individualizzati e loro aggiornamenti predisposti dal Servizio Sociale;
- o) piani di assistenza individualizzati (PAI);
- p) verbali degli incontri di coordinamento settimanali e fogli firma delle presenze degli operatori agli stessi;
- q) protocolli inerenti la gestione di eventi critici o legati a situazioni di emergenza;
- r) piano della formazione (almeno 20 ore annuali) del personale con la specificazione di temi attinenti le attività di cura a domicilio e l'elenco del personale che ha partecipato alle diverse attività formative;
- s) documentazione relative alle visite di controllo effettuate dal Soggetto accreditato, archivio dei reclami, della loro gestione e delle attività di "ristoro", nonché gli esiti delle rilevazioni della soddisfazione dei beneficiari;
- t) elenco del personale, costantemente aggiornato, con indicati: nominativi, titolo di studio, qualifica, funzioni, schema turni settimanali e di reperibilità degli operatori;
- u) elenco dei volontari eventualmente impiegati, con specifica del nominativo e dei compiti assegnati;
- v) codice etico e di condotta aziendale e codice disciplinare, o altro documento analogo;
- w) documentazione relativa ad accordi/convenzioni eventualmente attivati con realtà dei Comuni dell'Ambito, riguardanti le reti territoriali formali e informali;
- x) ogni altra documentazione richiesta dal presente disciplinare.

PAR. 7

ACCREDITAMENTO ED ISTITUZIONE ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

FINALITÀ

Mediante il sistema dell'accREDITamento i comuni dell'Ambito Territoriale Valcamonica si propongono di:

- dare continuità all'erogazione dei servizi scolastici, per la domiciliarità e per i servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità, ottimizzando l'offerta e semplificando il sistema di accesso, anche tramite la richiesta di maggiore flessibilità nell'erogazione delle prestazioni previste nonché la verifica dell'appropriatezza e della qualità;
- riconoscere il ruolo attivo del cittadino-utente supportandone, attraverso il segretariato sociale, l'autonomia nella scelta del soggetto erogatore nonché nella definizione degli interventi ed aspetti operativi previsti dal Progetto Personalizzato.

Relativamente ai soli servizi domiciliari si evidenzia inoltre il bisogno di coordinare quanto più possibile con l'erogazione dei voucher di intervento domiciliare sociosanitario erogati con i voucher socio-sanitari di intervento ADI.

PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

L'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona:

1. approva e pubblica gli avvisi pubblici di accREDITamento
2. Raccoglie le domande e ne espleta l'istruttoria amministrativa
3. approva e pubblica gli Albi degli Enti AccREDITati
4. Sottoscrive le convenzioni per Erogazione dei servizi.
5. Entro il mese di gennaio si approva il "Piano dei controlli e dei monitoraggi dell'accREDITamento"

La Gestione operativa del percorso di accREDITamento segue dunque i seguenti passaggi:

- la raccolta e la verifica delle domande di accREDITamento,
- la predisposizione e approvazione dell'elenco dei soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti previsti nel bando, e l'iscrizione nell'Albo dei Soggetti AccREDITati
- le verifiche del sistema di accREDITamento, anche tramite il controllo sull'esistenza e sul permanere dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, nonché il rispetto degli impegni ed oneri assunti con l'accettazione di quanto previsto nella Convenzione;
- le verifiche in merito ai voucher ed alle frequenze riguardo al livello quali-quantitativo degli interventi, la loro corrispondenza ai contenuti del progetto personalizzato, il livello di soddisfazione dell'utenza.

Preliminarmente, viene realizzato il percorso di definizione dei costi di erogazione dei servizi, attraverso un'azione di benchmarking sul mercato lombardo dei servizi.

PAR. 8

PROCEDURE A CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

I soggetti erogatori fanno richiesta di accREDITamento all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona e possono essere iscritti anche in più sezioni dell'Albo.

La procedura di accREDITamento prende avvio dalla data di presentazione della domanda, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta, e si conclude con il provvedimento di iscrizione all'Albo territoriale dei soggetti accREDITati.

Eventuali modifiche relative ai requisiti generali di cui all'articolo 3 devono essere comunicate e documentate entro 30 giorni dalla variazione.

PAR. 9 PROCEDURE A CARICO DELL'ENTE ACCREDITANTE

All'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, previa istruttoria da realizzare nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché di quanto previsto dall'Avviso pubblico, compete:

- a) l'accertamento mediante provvedimento formale del possesso dei requisiti generali e della sussistenza delle caratteristiche e delle competenze dell'organizzazione di cui ai requisiti specifici;
- b) la comunicazione in ordine all'esito della procedura, mediante informativa del provvedimento assunto;
- c) la formazione dell'Albo aperto dei soggetti accreditati;
- d) la definizione degli impegni in capo al soggetto accreditante ed al soggetto accreditato.

PAR. 10 ISTANZE DI ACCREDITAMENTO SUCCESSIVE AL TERMINE PREVISTO DALL'AVVISO PUBBLICO

Le domande di accreditamento pervenute dopo il termine previsto da ogni procedura saranno considerate e valutate dopo il termine di ogni bimestre solare, entro trenta (30) giorni dalla presentazione delle stesse, fatta salva l'eventuale interruzione del termine per integrazione delle domande medesime, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm

PAR. 11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'Azienda procede alla verifica del possesso dei requisiti tramite:

- analisi della documentazione, in caso di presentazione di istanza corredata da documentazione, oppure nel caso in cui il gestore si avvalga della autocertificazione, verifica della completezza della check list dei requisiti necessari, fermo restando che l'ente gestore dovrà esibire, qualora richiesto, gli atti conservati presso l'unità d'offerta medesima;
- sopralluogo della struttura.

Il sopralluogo è necessario solo qualora l'istanza di accreditamento venga presentata oltre 6 mesi dall'ultimo verbale di vigilanza della ATS.

A seguito delle attività di verifica e di sopralluogo con esito positivo, l'Azienda emetterà specifico atto di accreditamento dell'Unità d'Offerta.

Ogni anno verrà definito un cronoprogramma dei servizi/strutture oggetto dell'attività di controllo e vigilanza dei requisiti gestionali e strutturali dichiarati in fase di accreditamento.

PAR. 12

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

La revoca e/o la dichiarazione della decadenza dell'accreditamento, che dovrà avvenire a seguito di procedimento svolto in contraddittorio e mediante provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm., oltre a quanto previsto dal precedente articolo 20, opererà anche nelle seguenti ipotesi:

- a) sopravvenuto motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- b) in caso di comportamenti lesivi della dignità e della sicurezza della persona/beneficiaria, in caso di comportamenti che violano i principi di correttezza e lealtà nella pubblicità, di correttezza e trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, nonché in caso di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) errore grave nell'esercizio delle attività;
- d) violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- f) in caso di esito interdittivo delle informazioni antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- g) in caso di gravi violazioni, nella gestione dei servizi, degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto stesso;
- h) in caso di violazione ex art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
- i) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti in un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei servizi e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- j) in caso di mancato adeguamento dei servizi a ulteriori norme nazionali e regionali in materia;
- k) in caso di sopravvenuta disciplina, statale e regionale, per effetto della quale l'accreditamento, nei termini stabiliti dagli atti della procedura indetta dall'Azienda mediante l'Avviso pubblicato, unitamente al presente Disciplinare, dovesse risultare non conforme.

L'Azienda – con provvedimento motivato ed a seguito di un procedimento in contraddittorio – potrà sospendere l'accreditamento, per la durata massima di mesi 3, al fine di consentire all'ente accreditato di integrare i requisiti nel frattempo venuti meno e/o rimediando ad accertati inadempimenti ritenuti non gravi e come tali presupposto per la dichiarazione di revoca dell'accreditamento medesimo.

Nel provvedimento di sospensione, l'Azienda indica le modalità assicurare la continuità delle prestazioni in favore degli utenti finali.

PAR. 13

ALBO TERRITORIALE DEI SOGGETTI EROGATORI

L'Albo territoriale, istituito con apposito atto dell'Azienda – Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona, è articolato in Sezioni suddivise, ove necessario, in Tipologie di Servizi.

Le sezioni corrispondono ai settori di attività individuati nei successivi paragrafi ed elencati sinteticamente come di seguito:

- SEZIONE Albo A: Servizi Domiciliari e Scolastici
- SEZIONE Albo B: Servizi Diurni e Residenziali per la Disabilità

PAR. 14

SEZIONE ALBO "A" - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI

L'elenco dei soggetti erogatori del voucher di cui all'Albo "A", verrà formato da parte dell'Azienda, che si occuperà di aggiornarlo secondo i tempi previsti dal precedente art. 10, in base alle nuove domande pervenute ed ammesse.

La sezione albo "A" sarà strutturato in QUATTRO sotto sezioni:

- *SOTTO Sezione A1: ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA A SOGGETTI FRAGILI (SAD E SADH)*
- *SOTTO Sezione A2: ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI (A.D.E.)*
- *SOTTO Sezione A3: ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI*
- *SOTTO Sezione A4: SOSTEGNO DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ*

Gli interventi e le prestazioni acquisibili mediante voucher per la domiciliarità e per i Servizi Scolastici, sono di conseguenza i seguenti:

1) ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA A SOGGETTI FRAGILI (SAD E SADH)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha la finalità di:

- consentire alla persona di preservare la propria autonomia di vita, nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, nei casi in cui questa venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere autonomamente a se stessa, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga comunque a trovarsi in uno stato di necessità che ne compromette il benessere;
- mantenere e ove possibile migliorare la qualità della vita e delle capacità residue;
- sostenere i familiari e le persone che garantiscono la continuità di cura;
- offrire spazi di relazione, nel corso dello svolgimento delle attività di assistenza, al fine di favorire l'integrazione sociale della persona e la partecipazione dei suoi familiari;
- evitare ricoveri impropri o ritardare ricoveri in istituto o ospedalizzazioni non strettamente necessarie;
- favorire l'integrazione delle risorse presenti sociali e sanitarie, istituzionali e non, in grado di concorrere al mantenimento dell'autonomia della persona.

Il servizio è destinato a persone residenti in uno dei comuni soci dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona ed è rivolto in particolare a:

- persone non autosufficienti;
- persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte dei familiari;
- nuclei familiari con disabili, che presentino situazioni di disagio sociale, anche temporaneo

Possono accedere al Servizio le persone di cui al precedente articolo previa presentazione di apposita domanda compilata in sede di colloquio presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune di residenza.

La richiesta di attivazione può essere presentata dall'interessato o da un suo familiare.

L'assistente sociale valuta l'ammissibilità della richiesta ed effettua una visita domiciliare al fine di raccogliere ulteriori informazioni, verificare il bisogno, valutare il grado di autonomia della persona, le caratteristiche della rete familiare, assistenziale e del contesto abitativo; definisce quindi il Piano di Assistenza Individuale.

L'accesso è garantito sulla base delle risorse economiche disponibili e di una eventuale lista di attesa.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono erogate sulla base di un piano di assistenza individuale, valutata la richiesta della persona/familiare, per una durata definita dall'assistente sociale in relazione alle esigenze ed alle necessità della persona/famiglia e alle risorse economiche dell'Ente.

Il Servizio comprende le seguenti prestazioni declinabili in relazione alla durata:

a)	ASSISTENZA ALLA CURA DELLA PERSONA	prestazione da (in minuti)	
a.1	Alzata dal letto, rimessa a letto e mobilizzazione/igiene e cura della persona	30'*	50'
a.2	bagno o doccia assistiti		50'

Tali attività sono considerate prioritarie e costituiscono le prestazioni essenziali del PAI

**Solo in caso di presenza di caregiver, badanti o in situazioni particolari.*

b)	ASSISTENZA NELLE FUNZIONI DELLA VITA QUOTIDIANA	prestazione da (in minuti)	
b.1	preparazione pasto, assistenza all'assunzione e riordino cucina		50'
b.2	consegna/ritiro del pasto con assistenza all'assunzione	30'	50'

c)	ASSISTENZA PER L'IGIENE E IL RIORDINO DELL'ABITAZIONE	prestazione da (in minuti)	
c.	igiene e riordino dell'ambiente, con particolare attenzione ai locali igienicamente più a rischio (cucina e bagno)	30'	50'*

* solo in casi particolari in cui l'assistente sociale lo prevede come unico intervento richiesto

d)	ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITA' IN ESTERNO	prestazione da (in minuti)	
d.	accompagnamento o svolgimento di attività all'esterno dell'abitazione (spesa, visite mediche, disbrigo pratiche) in assenza di famigliari o rete di supporto	30'	50' *

* solo in casi particolari in cui l'assistente sociale lo prevede come unico intervento richiesto

Le attività di assistenza per l'igiene e il riordino dell'abitazione (lett c.) e per l'accompagnamento o lo svolgimento di attività in esterno (lett.d.) possono essere erogate solo se rientranti in un piano generale di assistenza che comprenda anche interventi rivolti alla cura della persona di cui alla lett. a). Se sono l'unico intervento richiesto, di norma non vengono erogati, salvo casi di particolare fragilità individuati dal Servizio sociale (persone con patologia psichiatrica, persone inabili sole o in coppia, prive di aiuti parentali e con situazione economica inadeguata etc.).

Il Servizio può essere attivato dal lunedì alla domenica fino ad un massimo di due accessi giornalieri, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00 (orario di termine dell'intervento).

Se l'intervento domiciliare è richiesto sette giorni su sette, sono garantite anche le festività; se l'intervento è invece richiesto solo nei giorni feriali, il servizio non sarà garantito nei giorni festivi infra-settimanali.

2) ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI (A.D.E.)

Il servizio educativo domiciliare è un servizio di integrazione e supporto educativo ai nuclei familiari fragili residenti nei Comuni soci dell'Azienda. E' un processo di intervento, integrato e partecipato che coinvolge risorse professionali e informali, che si basa sul riconoscimento, la valorizzazione e l'attivazione delle risorse personali, familiari, di contesto che consentono alle figure genitoriali di rispondere in maniera positiva ai bisogni di crescita dei figli. L'Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) persegue il fine di mantenere il minore nel contesto familiare e sociale di appartenenza, affrontare costruttivamente le difficoltà educative e di socializzazione all'interno del nucleo familiare. E' un servizio che si avvale di educatori professionali che operano in stretto contatto con le Assistenti Sociali del Servizio Sociale di Base, con gli operatori psicosociali del Servizio Tutela Minori e con i servizi

specialistici del territorio quando coinvolti nella gestione del caso. L'organizzazione del servizio è di competenza del Servizio Sociale di Base e del Servizio Minori Famiglia di ATSP, si articola e si sviluppa attraverso i suoi uffici e si avvale dei propri operatori psicosociali. Viene attivato attraverso esternalizzazione a ditte o cooperative che si avvalgono di educatori professionali. L'intervento educativo si caratterizza come segue:

- l'educatore professionale svolge una funzione di affiancamento, sostegno e accompagnamento dei genitori nello svolgimento delle loro funzioni educative con i figli;
- l'educatore professionale, in condivisione con i genitori, svolge una funzione di rinforzo delle esperienze di crescita, delle opportunità di socializzazione del minore, facilitando anche l'accesso ad una rete di rapporti esterni alla famiglia;
- l'educatore Tutor svolge consulenza educativa/tutoring periodica alla famiglia.

Gli interventi devono essere finalizzati a:

- a. mantenere il minore nel contesto familiare e sociale di appartenenza per evitare l'istituzionalizzazione;
- b. favorire un clima di fiducia e collaborazione sostenendo individualmente i componenti del nucleo familiare, rielaborando e sostenendo le dinamiche interne, affrontando costruttivamente le difficoltà educative e di socializzazione all'interno del nucleo;
- c. affiancare e promuovere l'autonomia gestionale dei genitori, attivando le capacità e le potenzialità temporaneamente inesprese o inutilizzate, individuando i necessari strumenti e risorse che funzionino da stimolo per una crescita psicologica, affettiva ed intellettuale sia del minore che dell'intero nucleo;
- d. rinforzare e sviluppare le competenze individuali e sociali del minore;
- e. promuovere la socializzazione del nucleo familiare e sostenere la creazione di reti sociali positive;
- f. vigilanza/protezione;
- g. promuovere l'autonomia del nucleo nell'igiene personale e nella cura dell'alloggio;
- h. promuovere, rinforzare e mantenere la relazione tra il minore e i genitori/altre figure adulte significative;
- i. Consulenza/tutoring alla famiglia, con piani personalizzati, flessibili e dinamici, di sostegno ai genitori nell'assolvimento dei compiti educativi e/o di sostegno al minore nel proprio percorso evolutivo.

Tali obiettivi devono essere specifici, misurabili, attuabili, raggiungibili e definibili nel tempo.

Il servizio può essere attivato per un monte ore massimo di 10h/settimana, fatta eccezione per le prestazioni di consulenza educativa/tutoring e per i progetti di cui al punto h art.4, da programmare e quantificare mensilmente. Generalmente il servizio sarà erogato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00; potrà essere programmato dal lunedì alla domenica, per PEI che ne prevedono l'attivazione anche nei giorni di sabato e/o domenica.

Il servizio deve avere una durata definita nel tempo, da un minimo di 1 mese ad un massimo di un anno, legata al raggiungimento degli obiettivi individuati.

L'Ente erogatore deve attivare il servizio entro 72 ore dalla richiesta formale da parte dell'Azienda.

La richiesta di attivazione del servizio può essere presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Quando l'Autorità Giudiziaria prescrive l'attivazione del servizio ADE, l'avvio dell'intervento è connesso alla valutazione della situazione da parte dell'équipe psicosociale del Servizio Minori e Famiglia dell'ATSP ed all'elaborazione di un progetto di intervento, auspicabilmente sottoscritto e condiviso anche dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

3) ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI

Il servizio di assistenza specialistica, si sostanzia nell'insieme degli interventi svolti a favore degli alunni con disabilità fisica e/o psichica, attraverso attività di supporto finalizzata all'integrazione scolastica, nei plessi scolastici in cui essi sono inseriti.

I destinatari degli interventi di assistenza specialistica sono gli alunni residenti nei Comuni Soci dell'Azienda, che frequentano gli Istituti Scolastici pubblici o paritari, a partire dal primo anno della

Scuola dell'Infanzia (bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno successivo all'iscrizione alla Scuola dell'infanzia), fino all'uscita dalla Scuola secondaria di II° grado, caratterizzati da:

- disabilità certificata dal collegio di accertamento dell'ATS/ASST;
- certificazione Neuropsichiatria attestante necessità di Assistenza Specialistica.

La funzione del servizio di Assistenza Specialistica è quella di favorire il benessere e la crescita educativa del minore con disabilità all'interno del gruppo classe e, in particolare, quella di supportare, consolidare e sviluppare:

- 1) le competenze relazionali, sociali e comunicative;
- 2) le autonomie personali;
- 3) l'integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti.

La funzione del personale ad esso dedicato è quella di fornire un supporto educativo, "ad personam", intervenendo nel campo delle competenze dell'alunno con disabilità, delle sue relazioni sociali e delle sue autonomie personali.

In considerazione della natura educativa specialistica delle prestazioni in cui si sostanziano gli interventi da erogare, le prestazioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi didattici e/o all'assistenza di base (relativamente alle quali le competenze sono poste, dalla normativa di riferimento, in capo agli Istituti scolastici), possono essere autorizzate solo in via eccezionale dall'Assistente Sociale, se previste dal PEI integrato, previa formale richiesta della dirigenza scolastica e attenta valutazione della specifica situazione personale e della realtà scolastica.

4) SOSTEGNO DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ

Il Servizio "Sostegno Domiciliare" è un intervento prestato da personale professionalmente preparato, finalizzato a sostenere il minore e l'adulto disabile nel percorso di crescita e di formazione con riferimento alle aree dell'apprendimento scolastico, della integrazione sociale, del sostegno alle autonomie e del sollievo alle famiglie in condizioni di particolare criticità.

Il Servizio si rivolge ai soggetti disabili, prevalentemente in età scolare, residenti nel territorio dei 41 comuni soci dell'Azienda. Possono essere attivati progetti anche per soggetti non in età scolare, ma che non abbiano superato i 60 anni di età.

Requisiti necessari per l'accesso al Servizio sono:

- essere residenti in uno dei Comuni soci dell'Azienda;
- avere una condizione di disabilità certificata dalla Competente Commissione ASST (avere riconosciuto almeno il comma 1 della legge 104/1992);
- non usufruire di altri servizi domiciliari.

Il servizio può essere attivato solo nei confronti di coloro per i quali l'assistente sociale esprime un giudizio di congruità (bisogno espresso senza risposta/finalità del servizio) e non siano contemporaneamente beneficiari di altri servizi domiciliari.

L'intervento si realizza a domicilio del soggetto secondo un progetto individualizzato, predisposto dall'assistente sociale del Comune di residenza e concordato con la famiglia, il soggetto e i servizi sanitari di riferimento, nel quale sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Per favorire l'integrazione sociale del soggetto disabile, l'intervento può essere parzialmente realizzato anche al di fuori della propria abitazione, coerentemente con gli obiettivi e le modalità contenute nello specifico progetto individualizzato. Il progetto può prevedere un massimo di 6 (sei) ore settimanali, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi (massimo 13 settimane con almeno un accesso al servizio) durante l'anno (01/01-31/12). Il servizio sarà realizzato nei tempi stabiliti dagli specifici progetti e finalizzato al superamento/contenimento della situazione problema che ne ha motivato l'attivazione.

E' facoltà del singolo Comune di residenza del soggetto disabile beneficiario dell'intervento, chiedere ad ATSP l'erogazione del servizio per un periodo superiore al limite massimo previsto (3 mesi). In tal caso, il servizio erogato per il periodo eccedente sarà posto, senza eccezioni, a totale carico del Comune.

La domanda di accesso al servizio è presentata dal cittadino al proprio Comune di residenza, il quale, a sua volta, inoltra richiesta, completa della relazione sociale e Piano d'Intervento Individualizzato redatti dall'assistente sociale e del modello di scelta dell'Ente Erogatore sottoscritto dal beneficiario o suo rappresentante legale, ai competenti Servizi dell'Azienda per la valutazione di conformità e, se del caso, conseguente avvio del servizio. Il Servizio è erogato, su incarico di ATSP, dall'Ente prescelto dal disabile beneficiario, tra quelli accreditati.

PAR. 15

SEZIONE ALBO "B" - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

La sezione albo "B" sarà strutturata in QUATTRO sotto-sezioni:

- *SOTTO SEZIONE B1: Centro socio educativo (CSE)*
- *SOTTO SEZIONE B2: Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) Modulo S.E.T.*
- *SOTTO SEZIONE B3: Interventi Socio-educativi ed assistenziali presso Centro Diurni Disabili (CDD)*
- *SOTTO SEZIONE B4: Interventi Socio-educativi ed assistenziali presso Comunità Socio Sanitaria (CSS)*

I servizi residenziali e semi-residenziali che vengono disciplinati per l'accreditamento con le presenti linee guida e ricompresi nell'Albo "B", sono di conseguenza i seguenti:

CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)

Il Centro Socio Educativo (CSE) è un servizio diurno, sia pubblico che privato, per disabili, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.

Gli interventi socio-educativi o socio-animativi, sono finalizzati:

- all'autonomia personale,
- alla socializzazione,
- al mantenimento del livello culturale,
- propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) – MODULO S.E.T.

Il Servizio Educativo Territoriale è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi altamente strutturati, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima, capacità relazionali comunicative e maggiori autonomie spendibili durante la propria esistenza. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi condivisi e individualizzati, con carattere permanente e/o determinati temporalmente.

INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI PRESSO CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)

Il CENTRO Diurno Disabili (CDD) è un Servizio diurno socio-sanitario semi residenziale che si rivolge a soggetti con gravi disabilità fisiche e/o psicofisiche di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Il servizio ha come obiettivo quello di realizzare uno spazio di benessere fisico e psicologico per gli utenti per contribuire al miglioramento della qualità della vita del soggetto disabile e della sua famiglia.

Gli interventi oggetto del presente accreditamento sono quelli riconducibili alla sfera socio educativa e assistenziale erogata all'interno del predetto servizio.

INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI PRESSO COMUNITA' SOCIO SANITARIA (CSS)

La Comunità Socio Sanitaria (CSS) è la comunità alloggio socio assistenziale autorizzata al funzionamento che, essendo disponibile anche all'accoglienza di persone adulte con grave disabilità

privi di sostegno familiare ed essendo stata scelta dall'utente come sua dimora abituale, sia accreditata al sistema socio sanitario regionale.

Requisiti oggettivi per accreditamento dei servizi di cui All'ALBO B

Gli Enti che parteciperanno al processo di accreditamento dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

Servizi per disabili (CSE -SFA - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI EROGATI NEI CDD e CSS)

STRUTTURA: Requisiti minimi richiesti	
Accoglienza	La struttura deve possedere appositi spazi specificatamente dedicati a momenti di relax. Attività laboratoriali, colloqui. Ecc.
ORGANIZZAZIONE: Requisiti minimi richiesti	
Solidità dell'Ente	L'Ente deve produrre copia del bilancio consuntivo aggiornato
Modello Organizzativo dell'Ente	E' necessario produrre l'organigramma e il funzionamento dell'Ente
Carta dei Servizi	L'Ente deve produrre una carta del servizio
Professionalità Operatori	L'Ente dovrà garantire l'utilizzo di personale con idoneo titolo e con comprovata esperienza lavorativa almeno come richiesto dalla normativa lombarda
Formazione	il personale deve frequentare corsi di formazione specifici per almeno 20 ore l'anno. L'Ente deve dimostrare di aver effettuato tale formazione nel corso del biennio precedente e prestare il programma di formazione in corso
Garanzia per i lavoratori	L'Ente dovrà assicurare una continuità nel rapporto operatore/Utente limitando il turn over del personale e attuando idonee procedure di sostituzione del personale.
Utilizzo dei volontari	L'Ente deve produrre e attestare, se usufruisce di volontari a supporto delle attività.
Debito informativo:	L'Ente dovrà assicurare l'invio periodico della documentazione concordata
Flessibilità	L'Ente dovrà assicurare la possibilità di svolgere interventi full time e part time. Gli interventi part-time saranno concordati ed ammessi in ragione dell'organizzazione più efficace ed efficiente del servizio: la possibilità di inserimento di più part-time è subordinata ai bisogni di inserimento a tempo pieno che sono prioritari.

CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)	Requisiti autorizzativi DGR N.7/20763 16.02.2005	Requisiti di accreditamento regionale DGR n. 7/20943 16.02.2005	Requisiti di accreditamento Ambito
Rapporti con l'utenza	Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta in relazione ai differenti moduli.	Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.	
		presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.	Disponibilità a incontri periodici con il Servizio Sociale Professionale in funzione di garante dei diritti del cittadino.
		garanzia di possibilità di frequenza part – time	
Progetti Educativi Individualizzati	Stesura ed aggiornamento periodico, per ogni disabile, di progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale.		Condivisione con l'assistente sociale del PEI.
Personale	Coordinatore: 1 laureato in scienza psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può avere anche funzioni operative. Operatori: 1 operatore socio educativo ogni 5 utenti frequentanti	Piano annuale di formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore	
		Per struttura di nuova attivazione e per le nuove assunzioni: Coordinatore con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia. Operatori socio-educativi in possesso alternativamente di: a) diploma di lauree in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale; b) diploma professionale/istruzione di grado superiore ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/	

		aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia; c) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti da Regione Lombardia.	
Trasmissione dati		impegno al rispetto di modalità e scadenza stabilite da Regione Lombardia e comuni/Uffici di Piano	Impegno al rispetto dei tempi e modalità di trasmissione dei dati economici: bilancio consuntivo e invio semestrale delle iscrizioni degli utenti al servizio (a consuntivo e preventivo)

SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)	Requisiti autorizzativi DGR. N.8/7433 del 13.06.09	Requisiti di accreditamento Distrettuale
Requisiti strutturali	Presenza di una sede operativa con dotazione minima, in relazione alle attività che verranno esplicitate nella carta dei servizi. La sede, che potrà essere anche utilizzata in condivisione con altri servizi o messa a disposizione da Enti pubblici o privati, dovrà possedere i requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.	
	la capacità ricettiva non viene identificata con un numero di posti, ma, basandosi il servizio sul progetto individualizzato, sul numero massimo di progetti contemporaneamente attivi. La massima capacità progettuale è definita in 35 progetti.	
	fermo restando un funzionamento garantito annuale, non è previsto uno standard di frequenza/apertura del servizio definito in giornate settimanali. L'orario giornaliero e settimanale dovrà essere consono alla realizzazione delle attività previste nei progetti individualizzati.	La frequenza a tempo pieno prevede un orario di almeno 30 ore settimanali

Rapporti con l'utenza	Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare delle rette in relazione ai differenti moduli.	
Progetti educativi individualizzati	Il progetto individualizzato definito per ogni persona accolta deve essere conservato nel fascicolo personale e deve essere aggiornato secondo la tempistica definita nel progetto medesimo. Il progetto deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici, i suoi tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e loro esito, la valutazione finale o la necessità di un ulteriore modulo di consolidamento.	Condivisione con l'assistente sociale del PEI.
Durata	La durata e l'intensità dell'intervento variano in relazione agli obiettivi da raggiungere o raggiunti in base al progetto individualizzato che pertanto deve prevedere momenti intermedi di verifica e di eventuale riprogettazione.	
Moduli	Lo SFA si organizza secondo i seguenti moduli di intervento: <ul style="list-style-type: none"> • modulo formativo: (max 3 anni), nel quale si realizzano interventi e attività necessari per raggiungere obiettivi del progetto individualizzato; • modulo di consolidamento: (max 2 anni), che deve mirare ad una graduale riduzione dell'intervento SFA fino alla dimissione che può avvenire per una raggiunta integrazione personale, sociale e/o lavorativa (con l'eventuale attivazione del Servizio di Inserimento lavorativo) oppure per necessità di interventi che richiedono una maggiore protezione sociale o socio sanitaria. • modulo di monitoraggio: facoltativo e riservato a persone che hanno concluso il percorso di consolidamento o che necessitano su segnalazione del servizio inviante di interventi di sostegno temporaneo. Le persone accolte in tale modulo sono escluse dal 	Disponibilità a incontri periodici con il Servizio Sociale Professionale in funzione di garante dei diritti del cittadino.

	conteggio che determina la capacità ricettiva ma devono avere un progetto individualizzato.	
Personale	<p>Coordinatore: laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali, o un dipendente in servizio, con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative.</p> <p>Operatore Socio -Educativi: 1 operatore socio educativo ogni 7 progetti attivi (nella fase transitoria in attesa della definizione nazionale del profilo professionale per l'operatore socio - educativo non sono previsti specifici titoli di studio o qualifiche professionali. vanno comunque rispettate le indicazioni fornite dalla circ. regionale n.18 del 14.06.2007 relativamente ai Centri Socio Educativi)</p>	
Trasmissione dati	impegno al rispetto di modalità e scadenza stabilite da Regione Lombardia e comuni/Uffici di Piano	Impegno al rispetto dei tempi e modalità di trasmissione dei dati economici: bilancio consuntivo e invio semestrale delle iscrizioni degli utenti al servizio (a consuntivo e preventivo).

PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)	Requisiti di accreditamento regionale DGR n. 7/18334 del 23/07/2004	Requisiti di accreditamento Distrettuale
Possesso Autorizzazione al funzionamento	La struttura deve possedere l'autorizzazione al funzionamento per centro diurno disabili secondo quanto previsto dalla normativa regionale.	
Rapporti con l'Utenza	Carta dei servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta in relazione ai differenti moduli.	
	Disponibilità a incontri periodici con il Servizio Sociale Professionale in funzione di garante dei diritti del cittadino.	Presenza di sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità del servizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.
	Presenza di un documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.	Interazione con altri servizi del territorio e realizzazione di attività socio riabilitative in raccordo con i servizi e il volontariato
Progetto Educativi Individualizzati	stesura e aggiornamento periodico, per ogni disabile, di progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale.	Condivisione con l'assistente sociale del PEI.
Trasmissione dati	impegno al rispetto di modalità e scadenza stabilite da Regione Lombardia e comuni/Uffici di Piano	

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE NEL SERVIZIO COMUNITA' SOCIO SANITARIA (CSS)	SOCIO ED NELL'AMBITO COMUNITA'	Requisiti di accreditamento regionale DGR n. 7/18333 del 23/07/2004	Requisiti di accreditamento Distrettuale
Possesso Autorizzazione al funzionamento		La struttura deve possedere l'autorizzazione al funzionamento per Comunità Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa regionale.	
Rapporti con l'Utenza		Carta dei servizi in cui siano illustrati i servizi offerti con esplicitazione della finalità, della organizzazione, della modalità di funzionamento, della giornata tipo degli utenti, delle modalità di accesso alla struttura, delle modalità di coordinamento adottate con indicazione della persona incaricata.	
		Presenza di sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità del servizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.	Disponibilità a incontri periodici con il Servizio Sociale Professionale in funzione di garante dei diritti del cittadino.
		Descrizione dei servizi resi compresi nella retta ed eventuali servizi resti a pagamento con il relativo costo.	Interazione con altri servizi del territorio e realizzazione di attività socio riabilitative in raccordo con i servizi e il volontariato
Valutazione del Programma individualizzato		Presenza di un fascicolo sanitario e assistenziale per ogni ospite beneficiario del voucher, compilato all'ingresso e aggiornato ogni qualvolta ci sia un cambiamento significativo della condizione dell'ospite	Condivisione con l'assistente sociale del programma individualizzato
Trasmissione dati		impegno al rispetto di modalità e scadenza stabilite da Regione Lombardia e comuni/Uffici di Piano	

DESTINATARI DEI SERVIZI

Il Centro Socio Educativo C.S.E. è organizzato come struttura diurna polivalente ed esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di interventi socio educativo e/o socio animativi, rivolto a soggetti di entrambi i sessi la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario.

Al momento dell'ammissione, le persone disabili dovranno avere un'età preferibilmente non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 60 anni e disabilità tali da comportare una compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari.

In casi eccezionali è possibile anche l'inserimento di minori. A tal fine è necessaria la valutazione dell'ASL del distretto di competenza e della U.O. di neuropsichiatria infantile di riferimento o dello specialista neuropsichiatra infantile accreditato.

I Servizi di Formazione all'Autonomia S.F.A.:

I destinatari del Servizio Educativo Territoriale sono persone giovani e adulti disabili residenti nei Comuni Soci dell'Azienda con potenzialità/capacità relazionali che non sono in grado di svolgere al momento della valutazione, una attività lavorativa od occupazionale in autonomia e necessitano di interventi di promozione, maturazione e/o consolidamento di autonomie.

E' precluso l'accesso al Servizio a soggetti con prevalenza di patologie psichiatriche o con accertata situazione di dipendenza da sostanze.

Il Centro Diurno Disabili CDD è un Servizio diurna socio-sanitario con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali, si rivolge a soggetti con gravi disabilità fisiche e/o psicofisiche di età compresa tra i 18 e i 65 anni. In casi eccezionali è possibile anche l'inserimento di minori. A tal fine è necessaria la valutazione dell'ATS e della U.O. di neuropsichiatria infantile di riferimento o dello specialista neuropsichiatra infantile accreditato.

La Comunità Socio Sanitaria CSS è un Servizio socio sanitario di tipo residenziale in cui trovano ospitalità persone con disabilità grave che hanno eletto la CSS a loro dimora abituale e che necessitano, oltre che di assistenza ed aiuti nella vita di relazione ed in quella personale, anche di supporto e servizi sanitari. Accoglie persone adulte prive di famiglia o la cui famiglia non sia in grado di offrire loro adeguato supporto ed assistenza.

REGIME DI FUNZIONAMENTO

Il Centro Socio Educativo CSE deve garantire gli standard strutturali ed organizzativi previsti dalla Regione Lombardia. L'apertura del servizio è prevista per almeno 47 settimane all'anno per 5 giorni a settimana (fatti salvi i giorni festivi). Il C.S.E. dovrà garantire che il periodo di chiusura estivo non sia superiore a 15 giorni continuativi di calendario. La gestione del C.S.E. dovrà sempre essere condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il Centro Socio Educativo può attivare percorsi a tempo pieno e a tempo parziale.

Il Servizio di Formazione all'Autonomia SFA – Modulo S.E.T. è basato sui percorsi individualizzati, Obiettivo del servizio è garantire progetti individualizzati da realizzarsi sia in luoghi strutturati che in luoghi de-strutturati che consentano alla persona di:

A. acquisire competenze sociali quali:

1. aumento delle conoscenze e delle consapevolezza dell'essere;
2. aumento del sapere in relazione al fare;
3. muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di vita;
4. organizzare il proprio tempo;
5. avere cura di sé;
6. intessere relazioni sociali.

B. acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella società attraverso:

1. apprendimento / ri-apprendimento di abilità specifiche;
2. riconoscimento e rispetto delle regole;
3. potenziamento o sviluppo delle competenze cognitive;
4. potenziamento delle abilità funzionali residue;
5. riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro.

Ove valutato possibile il servizio deve:

- favorire l'inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali potenziando l'inserimento in servizi/percorsi più leggeri;
- contribuire all'acquisizione di requisiti di autonomia utili all'inserimento sociale e professionale.

Fermo restando un funzionamento garantito annuale, l'orario giornaliero e settimanale dovrà essere consono alla realizzazione delle attività previste nei progetti socio-educativi individualizzati.

Il calendario annuale di offerta dell'attività del Servizio è definito dall'Ente gestore, sentite le famiglie.

Fermo restando la possibilità di attuare moduli orari personalizzati in base alle specifiche esigenze dell'utente, sono possibili in linea generale due modalità di frequenza:

- tempo pieno – minimo 30 ore settimanali;
- part-time - 3 giorni a tempo pieno;
- part-time - 5 giorni (18 ore settimanali);

Il monte ore di frequenza di un utente coincide con quello indicato nel suo percorso socio-educativo individualizzato e comprende:

- le attività presso la sede del servizio;
- le attività svolte all'esterno della sede, attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio, purché rientranti nel progetto socio-educativo individualizzato. A tal fine il gestore del Servizio SFA – Mod. SET potrà convenzionarsi o stipulare accordi con terzi soggetti ospitanti. In ogni caso, nei confronti dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, l'Ente gestore del Servizio SFA - mod. SET, rimarrà l'unico responsabile delle attività svolte dall'utente e a favore di esso e delle conseguenze da esse derivanti, e dovrà garantire il monitoraggio sia in termini educativi che di sicurezza.

L'Ente gestore del Servizio SFA - mod. SET, deve provvedere a reperire luoghi/strutture/enti e gli strumenti necessari alla realizzazione dei progetti individualizzati. In casi particolari valutati tali dall'Assistente Sociale comunale, possono essere previste tariffazioni in deroga a quanto sopra specificato. Dette tariffazioni devono essere condivise con l'Ente Erogatore. L'efficacia del progetto socio-educativo individualizzato è verificata periodicamente, anche attraverso incontri, tra gli operatori dell'Azienda e gli operatori del Servizio.

La Comunità Socio Sanitaria (CSS) deve garantire un funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno. Nel caso in cui gli ospiti frequentino attività educative e/o lavorative all'esterno della Comunità, deve in ogni modo essere garantita la presenza fissa di personale idoneo all'interno della Comunità disponibile per gli ospiti che non frequentano nessuna delle attività di cui sopra o che per motivi diversi (malattia ecc..) interrompono temporaneamente lo svolgimento di attività diurne esterne alla Comunità.

Il Centro Diurno Disabili CDD deve assicurare l'erogazione delle prestazioni ai propri ospiti sulla base di progetti individualizzati, prevedendo anche il coinvolgimento della famiglia. Il CDD deve garantire un'apertura almeno di 35 ore settimanali, per un minimo di 47 settimane. La gestione del CDD dovrà sempre essere condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il C.D.D. può attivare percorsi a tempo pieno e a tempo parziale

AMMISSIONI E DIMISSIONI

L'ammissione ai servizi dovrà seguire il seguente iter:

1. domanda di ammissione al servizio dell'interessato o della sua famiglia presso il Comune di residenza corredata dalla documentazione eventualmente richiesta da ogni singolo comune (es ISEE);

2. Valutazione tecnica di idoneità all' inserimento da parte dell'ente gestore e comunicazione dell'ente gestore alla famiglia della disponibilità all' inserimento, ferma restando l'effettiva conoscenza da parte di quest'ultima degli enti accreditati e delle relative competenze.
3. Dichiarazione dell'ente gestore al Comune di residenza del richiedente prescelto dalla famiglia, di disponibilità all'ammissione;
4. sottoscrizione del contratto di ingresso tra la famiglia, l'ente gestore e il Comune di residenza. Il Comune si impegna a convocare la famiglia e ente gestore per la sottoscrizione del contratto.

Le dimissioni dell'utente sono previste per i seguenti casi:

- Dimissioni su richiesta scritta dell'utente o dei famigliari in cui viene specificata la data di decorrenza, con preavviso di 15 giorni, da inviare al Comune di residenza e all'ente gestore.
- Eventuali decisioni di dimissioni dell'utente dovranno essere concordate e valutate tra il Comune, l'ente gestore, la famiglia e i servizi sanitari competenti.
- Altre cause di dimissione sono elencate dal contratto di ingresso previsto dalla normativa regionale

La gestione dell'eventuale lista d'attesa è a carico della struttura secondo i criteri di trasparenza ed equità che devono essere previsti nella carta dei servizi della struttura.

PAR. 16 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA

Al fine di monitorare l'andamento dei contratti derivanti dall'accreditamento, rilevarne eventuali criticità ed affrontarle tempestivamente, viene istituita una commissione paritetica composta da una rappresentanza dell'Azienda, una Rappresentanza dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, una rappresentanza degli enti gestori di servizi domiciliari e scolastici ed una rappresentanza degli enti gestori di Servizi residenziali e semiresidenziali per la disabilità, una rappresentanza degli organismi di rappresentanza sindacale di categoria.

La commissione si compone operativamente nella seguente modalità:

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona	3 rappresentanti
Enti Erogatori accreditati per Servizi Domiciliari e scolastici	2 rappresentanti
Enti Erogatori accreditati per Servizi Residenziali e Semiresidenziali per Disabili	2 rappresentanti
Organizzazioni Sindacali	3 rappresentati

La Commissione paritetica viene convocata dall'Ente Capofila Azienda Territoriale con cadenza semestrale. E' comunque facoltà di ognuno dei componenti, qualora ne emergesse la necessità, richiederne la convocazione straordinaria precisandone l'ordine del giorno.